

# **COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO**

**Provincia di Pisa**



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA  
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

## **Art. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 2**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA**

2. A decorrere dal periodo d'imposta 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art.1 del D.lgs n.360/1998 e all'art.1, comma 11, del D.L n.138/2011, convertito con modificazioni nella legge n.148/2011, è fissata nella misura unica di 0,8 punti percentuali per tutti i contribuenti

## **Art. 3**

### **ESENZIONE**

1. L'addizionale di cui all'art.1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo derivante esclusivamente da redditi da lavoro dipendente ed assimilato (art.49, comma 1, e art.50 lett a) b) c), c-bis), d) h-bis) e l) del T.U.I.R) e redditi da pensione (art.49, comma 2 del T.U.I.R) determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 11,000,00

2. L'addizionale di cui all'art.1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 10.000,00

3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui ai commi 1 e 2 , l'addizionale di cui all'art.1 è dovuta e determinata applicando l'aliquota di cui all'art.2 del presente regolamento

4. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi imponibili superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale di cui all'art.1 sull'intero reddito complessivo e non solamente sulla parte eccedente tale limite

#### **Art.4**

##### **ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.